

COMUNE DI COLOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA N° 12 del 13/03/2019

OGGETTO: IUC - COMPONENTE TASI - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2019.

L'anno **2019**, addì **tredici** del mese di **Marzo** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze del palazzo comunale, si è riunito, in seduta pubblica il **CONSIGLIO COMUNALE** in seguito a convocazione disposta dal sindaco con avvisi spediti nei termini di legge:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
1	CHIARI CARLO	Presidente	Р
2	BONARDI GIUSEPPE	Consigliere	Р
3	FORTUNATO CATERINA	Consigliere	Α
4	GARZA MARCO	Consigliere	Р
5	BELOTTI STEFANO	Consigliere	Р
6	BENAGLIO PAOLA	Consigliere	Р
7	VIOLA FRANCESCA	Consigliere	Р
8	BOGLIONI FRANCESCA	Consigliere	Р
9	PIANTONI ANDREA	Consigliere	Р
10	VEZZOLI GIUSEPPE	Consigliere	Р
11	FAUSTINI MOIRA	Consigliere	Α
12	BENEDETTI NICOLETTA	Consigliere	Α
13	VERZELETTI DANILO DAVIDE	Consigliere	Р

Presenti: 10 Assenti: 3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Turturici Susanna** il quale partecipa alla riunione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e per la cura della verbalizzazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio, **Carlo Chiari**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: IUC - COMPONENTE TASI - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2019.

Il **Sindaco-Presidente del Consiglio comunale Carlo Chiari** da' lettura del punto n. 9 all'Odg "IUC – Componente TASI – Conferma aliquote anno 2019" e cede la parola all'**Assessore ed Edilizia Privata e Bilancio Marco Garza** che comunica ai consiglieri che le tariffe della TASI non subiscono variazioni per l'anno 2019, per scelta dell'Amministrazione comunale di Cologne (e non per il blocco imposto dal Governo come era stato per gli anni precedenti).

Valori e aliquote rimangono dunque quelle dell'anno precedente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- 1. l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che comprende:
 - a) l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - b) il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - c) la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- 2. i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;
- 3. gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge n. 147/2013;

Richiamato il comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 12-quater, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Atteso che l'articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce:

- al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- 2. al comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurla fino all'azzeramento;
- 3. al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il Comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, determinando nel contempo che, per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
 - Il medesimo comma prevede che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote, possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2014/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento

- all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011.
- al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- 5. al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernenti, tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificato dal comma 14 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, secondo cui per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota TASI è ridotta all'1 per mille. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento sino al 2,5 per mille o, in diminuzione fino all'azzeramento;

Richiamata la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e dell'utilizzatore, a condizione che NON sino accatastate nelle categorie A/1,A/8 o A/9;
- la riduzione al 75% dell'aliquota a favore degli immobili locati a canone concordato;
- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato , possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;

Visto il Regolamento sull'Imposta Comunale Unica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 10 aprile 2014, e le modifiche apportate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30.04.2016, ed in particolare l'articolo 22, dove è previsto che: "il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, applica l'aliquota fino all'azzeramento del tributo.

Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta."

Tenuto conto che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

Appurato quindi che:

1. il tributo in parola, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2019, è stato quantificato in € 340.000,000 per garantire gli equilibri di tale documento programmatico;

Individuato i sequenti servizi indivisibili, con relativa spesa, alla cui copertura la TASI è diretta:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	IMPORTO IN EURO
Missione 10 Programma 5 Titolo 1 Cap.1014	€ 85.000,00
"Illuminazione pubblica e servizi connessi"	
Missione 4 Programma 2 Titolo 1	€ 255.000,00
"Servizi ausiliari istruzione" Totale missione € 398.578,00	
TOTALE	€ 340.000,00

Considerato che si reputa opportuno confermare, per l'anno 2019, la tassa sui servizi indivisibili (TASI) con le aliquote già applicate nell'anno 2016 e desumibili dalla tabella che segue:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Aliquota ordinaria (aree edificabili, altri immobili)	0,25%
Abitazioni principali A2, A3, A4, A5, A6, A7, A11 e relative pertinenze	ESENTI
Abitazione principale appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9, unitamente alle relative pertinenze	ESCLUSE
Alloggi diversi dall'abitazione principale, iscritti o iscrivibili nel catasto urbano nelle categorie A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11 e relative pertinenze. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.	ESCLUSI
Immobili classificati nel gruppo catastale D10 e altri fabbricati rurali.	0,10%
Immobili classificati nel gruppo catastale D, diversi dai D10	0,17%

Richiamato l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visti:

- la Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), con cui non è stato riconfermato il blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi vigente dal 2016;
- il decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019, pubblicato e consultabili on line sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019, con cui è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali.

Visti i pareri riportati in calce al presente atto;

Vista la normativa vigente;

con la seguente votazione: favorevoli n. 8, astenuti n.2 (Giuseppe Vezzoli del Gruppo "Prima Cologne" e Danilo Davide Verzeletti del Gruppo "Civica Colognese") e contrari n.0, espressi nelle forme di legge dai n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1. Di individuare i servizi indivisibili con i relativi costi, come analiticamente individuati nella tabella "A" di cui alle premesse, la quale deve intendersi qui di seguito integralmente riportata, alla cui copertura la TASI è diretta;
- 2. Di confermare a valere per l'anno 2019 le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), come desumibili dalla tabella che segue, per un gettito complessivo preventivabile in € 340.00,00:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Aliquota ordinaria (aree edificabili, altri immobili)	0,25%
Abitazioni principali A2, A3, A4, A5, A6, A7, A11 e relative pertinenze	ESENTI
Abitazione principale appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9, unitamente alle relative pertinenze	ESCLUSE
Alloggi diversi dall'abitazione principale, iscritti o iscrivibili nel catasto urbano nelle categorie A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11 e relative pertinenze. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.	ESCLUSI
Immobili classificati nel gruppo catastale D10 e altri fabbricati ruali.	0,10%
Immobili classificati nel gruppo catastale D, diversi dai D10	0,17%

- 3. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 4. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2019;
- 5. Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa in via telematica al MEF, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dall'art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l' urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; Visto l' art. 134, comma 4 del D. Igs n. 267/2000 (T.U.E.L.);

con la seguente votazione: favorevoli n. 8, astenuti n.2 (Giuseppe Vezzoli del Gruppo "Prima Cologne" e Danilo Davide Verzeletti del Gruppo "Civica Colognese") e contrari n.0, espressi nelle forme di legge dai n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto: IUC - COMPONENTE TASI - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Li, 27/02/2019

Il Responsabile Area Economico Finanziaria F.to Plebani Rag. Simonetta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Li, 27/02/2019

Il Responsabile Area Economico Finanziaria F.to Plebani Rag. Simonetta Il Presidente Del Consiglio F.to Carlo Chiari Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Turturici Susanna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 27/03/2019, all'Albo Pretorio Istituzionale ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Turturici Susanna

ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell' art. 134 comma 3 del D. Lgs 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Turturici Susanna

Copia valida ai soli fini della pubblicazione albo on-line art. 32 L. 69/2009. Per ottenere copia fare richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990.

Cologne, 27/03/2019

Il Segretario Comunale Dott.ssa Turturici Susanna